

# **TI\_GERICHTE 17.2010.19 vom 15. September 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-09-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2010.19](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2010.19)

FR: TI\_GERICHTE 17.2010.19 du 15 septembre 2010

IT: TI\_GERICHTE 17.2010.19 del 15 settembre 2010

## **Regeste**

Infrazione alla LDDS; ricorso contro la decisione su rinvio per una nuova commisurazione della pena. Divieto di addurre nuovi mezzi di prova; posizione di garante dell'affittacamere; calcolo di spese e ripetibili

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Al punto A del memoriale ricorsuale, il ricorrente lamenta anzitutto un vizio essenziale di procedura giusta l'art. 288 lett. b CPP, come pure, in subordine, un arbitrario accertamento dei fatti all'origine della sua condanna ex art. 23 cpv. 1 LDDS, asserendo che è la seconda volta che egli giunge davanti a questa Corte, senza che egli abbia potuto controinterrogare le tre cittadine straniere menzionate nel decreto di accusa, di cui egli avrebbe favorito il soggiorno illegale in Svizzera, sapendo che esse esercitavano attività lucrativa abusiva presso l'esercizio pubblico/affittacamere \_\_\_\_\_, di cui era gerente. La mancata audizione di queste tre persone - prosegue il ricorrente - ha condotto ad un arbitrario accertamento dei fatti e, quindi, ha influito in modo decisivo sulla sua condanna. Ora, nella misura in cui si avvale di argomenti del genere e, più precisamente, nella misura in cui si diffonde in considerazioni con le quali si propone, in definitiva, di contestare il giudizio di colpevolezza operato da questa Corte nella sua decisione 8 maggio 2009 (inc. n. 17.2008.46), il gravame si rileva manifestamente inammissibile. Giacché l'insorgente omette di considerare che la sentenza del giudice della Pretura penale qui impugnata verteva, e doveva vertere, unicamente sulla commisurazione della pena e sugli oneri processuali di prima sede. In altri termini, le obiezioni ricorsuali - riprese in seguito al punto D del ricorso con riferimento ad una pretesta violazione del diritto federale che sarebbe stata commessa nei suoi confronti - volte a rimettere in discussione la condanna ex art. 23 cpv. 1 LDDS da parte di questa Corte, sfuggono a disamina nell'ambito del presente procedimento ricorsuale. Se del caso, esse potranno essere (ri)presentate al Tribunale federale dopo l'emanazione del presente giudizio (art. 93 cpv. 3 LTF). Ciò posto, non entra nemmeno in considerazione la prospettata audizione davanti alla CCRP delle tre cittadine straniere indicate nel decreto di accusa; richiesta che del resto è contraria al citato divieto di addurre nuove prove e nuovi mezzi di prova davanti alla CCRP (v. consid. 1 che precede).

### **E. 3**

Il ricorrente si duole, dipoi, di un'errata applicazione del diritto sostanziale riferita ad un presunto arbitrario accertamento dei fatti, che avrebbe influito sulla commisurazione della pena a suo carico. La nuova decisione - puntualizza l'insorgente - viola l'accertamento dei fatti, dato che essa si fonda su nuovi fatti non accertati e, d'altra parte, ritiene a torto che la sentenza di rinvio della CCRP sia già passata in giudicato, benché non lo sia ancora. Il che - prosegue il ricorrente - ha comportato una violazione del principio della presunzione di

innocenza in merito al rimprovero mossogli dal primo giudice di avere continuato a lavorare presso il medesimo datore di lavoro, risultando strano che il Pretore non fosse informato dell'allegato 3 al ricorso. Fatto sta - rileva sempre il ricorrente - che nella sentenza impugnata gli si fa esplicitamente carico di avere continuato a lavorare nonostante la condanna della CCRP, ricordandogli perfino che non gli compete di interpretare la legge a suo piacimento. Non essendo la sentenza della CCRP passata in giudicato - reitera nel fare valere il ricorrente - la tesi pretorile viola la presunzione di innocenza. Nonostante tale giudizio, il primo giudice disponeva pur sempre di libero spazio di apprezzamento per la commisurazione della pena. Libero apprezzamento - obietta l'insorgente - che è stato però influenzato da due elementi che all'evidenza traspaiono dall'impugnata sentenza e che non sono corretti: la disattenzione della presunzione di innocenza, che deve valere fino a quando sulla questione non si è pronunciato il Tribunale federale, ergo la non giustificazione dei rimproveri mossogli a pag. 5 della sentenza impugnata; il riferimento del primo giudice al fatto che l'esercizio pubblico \_\_\_\_\_ sarebbe luogo di "meretricio". Il decreto di accusa - rileva il prevenuto - è del 23 maggio 2007 e i fatti appurati sono quelli, al massimo, stabiliti con la prima sentenza. Sennonché - osserva il ricorrente - il primo giudice si è fondato su fatti posteriori a lui noti su cui non ha dato al condannato la possibilità di difendersi, rispettivamente su un proprio personale pensiero. Certo, il prevenuto ha presentato le regolari copie di permessi di persone che esercitano presso il \_\_\_\_\_. Questa circostanza, sempre a suo giudizio, dimostrerebbe però semmai il contrario, ovvero che tali persone sono regolarmente notificate e iscritte. In ogni modo - sempre secondo il ricorrente - rimproverandogli di avere continuato a lavorare colà, senza condanna definitiva, oppure basandosi su fatti nuovi e ignoti, la sentenza impugnata viola la procedura. Ne consegue che l'addebito e l'affermazione secondo cui il locale continua ad essere per causa del prevenuto zeppo di persone clandestine, hanno influito sulla commisurazione della pena: la motivazione fornita al riguardo consente infatti di ritenere che il giudice ha valutato simili fatti in modo aggravante. Da qui l'imperativo di annullare il dispositivo di condanna inerente alla pena o di procedere ad una sua adeguata riduzione.

#### **E. 4**

Secondo l'art. 296 CPP, la Corte di cassazione e di revisione penale riforma la sentenza quando ha sufficienti elementi per il giudizio. In caso contrario, rinvia la causa alla competente autorità del merito. In quest'ultimo caso, l'autorità chiamata a giudicare nuovamente deve porre a fondamento della propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (cfr. per analogia la procedura valida per il Tribunale federale: *mutatis mutandis*, art. 273ter vPP che mantiene la validità anche sotto l'egida della nuova LTF; cfr. messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3901; cfr. anche sentenza CCRP del 25 maggio 2010, inc. 17.2009.51, consid. 1.2 con riferimento a sentenza CCRP del 19 aprile 2010, inc. 17.2010.8, consid. 1). In concreto, il giudice della Pretura penale era dunque tenuto a conformarsi a quanto stabilito da questa Corte con decisione 8 maggio 2009 in merito alla colpevolezza del ricorrente e ad emettere un nuovo giudizio unicamente sulla commisurazione della pena e sulle spese di prima sede (cfr. sentenza CCRP, inc.17.2009.46, dispositivi n. 1 e 2).

#### **E. 5**

Premesso che al momento dei fatti il ricorrente era il gerente delle stanze del \_\_\_\_\_ e, dunque, il responsabile delle stesse e che fra i suoi ruoli vi era quello di accogliere i

clienti della stanze e di compilare la relativa “notifica di arrivo” per la Polizia (sentenza, consid. 3, pag. 4), il giudice della Pretura penale ha anzitutto ricordato che al dibattimento l'imputato si è avvalso di argomenti che contrastano in modo netto quanto precisato dalla CCRP nella sua decisione di rinvio in merito al comportamento che gli affittacamere muniti di patente devono adottare nella propria attività e relativamente agli obblighi di controllo imposti agli stessi (sentenza, consid. 4 pag. 4). RI 1 - ha puntualizzato il primo giudice - ha preteso di non essere tenuto a verificare se una cliente che chiede una camera esercita poi la prostituzione, dal momento che se ha i documenti e paga, secondo le istruzioni ricevute, egli non ha altri obblighi, per poi soggiungere che non deve partire dal presupposto che la persona in causa esercita quel particolare lavoro, che può del resto anche essere esercitato fuori dal locale, ritenuto che egli non può controllare quello che fanno, e che al bar ha occasione di vedere le ragazze senza però poterle riconoscere, tanto da accorgersi che sono quelle della camera soltanto il giorno successivo (sentenza, consid. 4 pag.5). Sennonché - ha stigmatizzato il giudice - tale pensiero, oltre a non risultare credibile per quanto attiene alla riconoscibilità delle prostitute al loro arrivo e al bar adiacente alle camere affittate, è del tutto incurante delle direttive imposte dalla CCRP e non costituisce di certo un'attenuante (sentenza, consid. 4 pag. 5). RI 1 - ha fatto presente il pretore - era, infatti, perfettamente consapevole del fatto che ospitare e dare alloggio a persone straniere prive del permesso di lavoro è stato definito illegale dalla stessa CCRP. E il prevenuto - ha proseguito il giudice - era pure consapevole che l'infrazione può essere commessa anche con semplice dolo eventuale. Nonostante ciò, sempre stando alla sentenza impugnata, egli ha reiterato nel sostenere quanto da lui sempre dichiarato, ossia che, a suo avviso, non vi è nulla di anomalo nel ragionamento da lui fatto, secondo cui il titolare della licenza dell'esercizio pubblico non è tenuto a verificare l'attività che le sue ospiti esercitano nelle stanze affittate. Trattasi però - secondo il giudice - di un'attitudine incurante della normativa vigente e della sentenza della CCRP che lo ha condannato, ciò che impone forzatamente di dedurre che le dichiarazioni delle autorità non hanno alcun effetto sul soggetto (sentenza, consid. 4, pag. 5). Ciò posto - ha concluso il pretore - RI 1 non può giustificarsi con le proprie opinioni personali sull'interpretazione della legge, così come non può discolarsi con il fatto che intende ricorrere fino all'ultima istanza contro le sentenze a lui dirette. Al momento attuale, non può nemmeno prevalersi del fondato diritto di ospitare le clienti, così come da lui ipotizzato, non potendo ritenere maggiormente fondata la sua tesi rispetto a quella della CCRP. La colpa di RI 1 - secondo il giudice - non può perciò definirsi lieve alla luce anche della sua posizione giuridica, legata all'attività di gerente del locale pubblico in questione e della sua, non certo esemplare, collaborazione con l'autorità inquirente. Nell'espletare la sua attività lucrativa, il prevenuto ha violato anche gli obblighi specifici validi in ambito di esercizi pubblici di garantire l'ordine, la quiete e il buon costume dell'attività che gestisce e delle immediate vicinanze di zone sensibili e abitate, omettendo di notificare alle autorità il fatto che le donne straniere, che lui sapeva o doveva presumere essere sprovviste della necessaria autorizzazione, vi esercitavano un'attività lucrativa. RI 1 - sempre secondo il Pretore - ha dipoi esercitato a scopo di lucro la sua attività, ciò che gli ha consentito di conseguire un salario, ancorché non elevato (sentenza, consid. 5, pag. 5-6). Da qui la condanna alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di fr. 60.- per un totale di fr. 4'200.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e a una multa di fr. 1'000.-.

## **E. 6**

Contrariamente a quanto preteso nel ricorso, tale motivazione è sostanzialmente conforme al contesto che risulta dalla decisione di rinvio alla quale il primo giudice era tenuto ad attenersi. Consapevole di affittare le camere a donne che esercitavano la prostituzione (e ci mancherebbe altro) e sapendo, o comunque dovendo presumere che lo facevano senza essere autorizzate a lavorare in Svizzera, RI 1, nella sua posizione di garante, non poteva infatti contare di liberarsi dalle sue responsabilità notificando semplicemente alla polizia la presenza nel motel delle donne straniere quali turiste. RI 1, lo si ripete, era invece tenuto a notificare alle autorità tutte quelle situazioni per lui riconoscibili in contrasto con la legge che si realizzavano nell'esercizio pubblico di cui era gerente, tra cui il fatto che persone, che per l'appunto sapeva o doveva presumere essere sprovviste della necessaria autorizzazione, vi esercitavano un'attività lucrativa (la prostituzione) non autorizzata. Ne consegue che nella misura in cui il primo giudice ha considerato tale comportamento - sfociato nella trasmissione all'autorità di una falsa indicazione con la notifica alla polizia dei semplici soggiorni turistici, che in realtà erano invece dei soggiorni destinati all'esercizio di un'attività lucrativa (esercizio della prostituzione, checché ne dica il ricorrente con argomenti risibili) - nella commisurazione della pena per i fatti all'origine della sua condanna, le obiezioni ricorsuali, volte in buona sostanza a riscrivere la sentenza impugnata nel merito, vanno disattese. Per contro, e su questo punto il ricorrente ha ragione, non può invece meritare tutela la filippica - invero improvvida - del primo giudice indirizzata al prevenuto per avere questi nel corso del dibattimento reiterato nel contestare la condanna per infrazione all'art. 23 cpv. 1 LDDS (tanto da preannunciare un ulteriore ricorso al riguardo), incurante della normativa vigente e persino della sentenza che lo ha condannato; ciò che consentirebbe, secondo lo stesso giudice, di forzatamente dedurre che le dichiarazioni delle autorità non abbiano alcun effetto. Giacché aggravare la pena per non avere il soggetto supinamente accettato la condanna inflittagli da questa Corte - e sulla quale dovrà pronunciarsi il Tribunale federale, se adito dal ricorrente - rispettivamente per non avere lo stesso prevenuto riconosciuto i propri torti, stizzendo chi era chiamato a giudicarlo, esula in modo manifesto dal rinvio disposto da questa Corte nella sua sentenza dell' 8 maggio 2010, avente per oggetto i fatti di cui al decreto di accusa e non i comportamenti successivi del soggetto. Su questo punto il ricorso va perciò accolto. D'altra parte - così come già stabilito da questa Corte in un caso analogo (cfr. sentenza CCRP 25 maggio 2010, inc. 17.2009.51) - la sua posizione di garante è un presupposto oggettivo per il riconoscimento del reato e non può essere ritenuta una circostanza aggravante la sua colpa. Parimenti, non può essere considerato che egli ha delinquito per lucro, non potendo essere considerato tale il salario percepito per la sua attività di gerente: esso gli è dovuto dalla società di cui egli era dipendente in forza del contratto di lavoro e non può essere considerato provento di un'attività illegale, quale sarebbe stato, ad esempio, una ricompensa da parte delle prostitute o di terzi per l'omissione della loro notifica all'autorità. Pertanto, si impone una riduzione della pena (sospesa condizionalmente) da 70 aliquote di fr. 60.- cadauna a 40 aliquote dello stesso importo, ossia da fr. 4'200.- a fr. 2'400.-, cui va aggiunta la multa di fr. 1'000.-.

## **E. 7**

Il ricorrente impugna, infine, il dispositivo n. 3 della sentenza pretorile che lo condanna al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-. Assevera, in estrema sintesi, che nel primo processo il giudice della Pretura penale aveva cifrato tali oneri in fr. 400.- (recte : in fr. 900.-, dato che ha aumentato di fr. 500.- la tassa di giustizia per motivazione scritta della sentenza), caricandoli però interamente allo Stato

(proscioglimento del prevenuto da entrambe le imputazioni di cui al decreto di accusa). Il secondo processo - prosegue l'insorgente - non ha portato a misure istruttorie, ritenuto in ogni modo che esiste perfino una discrepanza tra il dispositivo di condanna al pagamento di fr. 400.- e la distinta spese, che arriva a un totale di fr. 625.- (sentenza, pag. 7). Premesso che dovrebbe comunque valere il dispositivo e non la distinta, il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere aumentato la tassa di giustizia da fr. 200.- a fr. 1'000.- e le spese da fr. 200.- a fr. 400.- (v. distinta spese, sentenza, pag. 7). Di questi fr. 1'000.- di tassa di giustizia, 450.- fr sono stati accollati al condannato, mentre che dei fr. 300.- delle spese giudiziarie, fr. 175.- sono stati a sua volta messi a suo carico. Si è così passati da fr. 200.- a fr. 1'000.- per le tasse di giustizia e da fr. 200.- a fr. 300.- per le spese giudiziarie, con un onere a suo carico di fr. 625.- (fr. 450.- + fr. 175.-). Tenuto conto del fatto che nel secondo processo si trattava solo di commisurare la pena, un aumento del genere - sempre secondo il ricorrente - non si giustifica affatto, specie ove si consideri che esso non è nemmeno stato motivato. Tale aumento - conclude il ricorrente - non può che essere interpretato come una sorta di punizione indiretta nei suoi confronti, parzialmente vincitore.

## **E. 8**

Nel considerando n. 6 della sentenza impugnata, il giudice della Pretura penale ha rilevato che, per quanto attiene alle tasse e alle spese di giustizia e al relativo riparto, va considerato che il decreto di accusa è stato ritenuto fondato per quanto attiene all'imputazione più grave (infrazione all'art. 23 cpv. 1 LDDS). Occorre però rilevare - ha proseguito il giudice - che la prima sentenza è stata cassata dalla CCRP, così che i relativi costi del procedimento precedente devono essere accollati allo Stato. In definitiva - ha concluso il Pretore - le tasse e spese caricate dal Ministero pubblico vanno sopportate dall'accusato in ragione di tre quarti e dallo Stato in ragione di un quarto; lo stesso deve valere per quanto attiene alla tasse e spese del secondo processo, mentre che invece quelle del primo processo riformato dalla CCRP vanno posti a carico dell'accusato unicamente per un quarto. Tale motivazione - invero aggrovigliata - presenta d'acchito un'evidente contraddizione nella misura in cui il giudice della Pretura penale, dopo avere caricato allo Stato i costi del procedimento precedente a seguito dell'annullamento della sentenza 8 luglio 2009 da parte della CCRP, afferma che " invece quelle del primo processo riformato dalla CCRP vanno poste a carico dell'accusato unicamente nella misura di  $\frac{1}{4}$  " (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6). Ma v'è di più. Come correttamente rilevato nel gravame, lo stesso giudice è incorso in un'ulteriore contraddizione quantificando nel dispositivo di condanna (n. 3) in complessivi fr. 400.- gli oneri processuali a carico del prevenuto, benché nella distinta tali oneri siano stati cifrati invece in complessivi fr. 625.- (fr. 450.- + fr. 175.-). La questione non ha tuttavia da essere approfondita, dal momento che il primo giudice non aveva valido motivo per quantificare - in modo, come visto, peraltro contraddittorio - gli oneri processuali, sommando tassa di giustizia e spese processuali riferite a entrambi i procedimenti, così da portare la tassa di giustizia di fr. 700.- (fr. 200.- + l'ingiustificato aumento di fr. 500.- per la motivazione scritta della sentenza; v. sentenza dell'8 luglio 2008, pag. 10) a fr. 1'000.- (fr. 450.- + fr. 550.-; v. sentenza impugnata, distinta spese, pag. 7) e la spese giudiziarie da complessivi fr. 200.- (primo processo, v. sentenza 8 luglio 2008, pag. 10) a complessivi fr. 300.- (fr. 175.- + fr. 125.-; v. sentenza impugnata, distinta spese, pag. 7). Egli doveva, infatti, soltanto stabilire - tenuto conto anche dell'art. 15 cpv. 2 CPP, a mente del quale se fu pronunciata la cassazione della sentenza impugnata, lo Stato sopporta le spese posteriori all'atto che l'ha determinata - in che misura gli oneri processuali, allora quantificati in complessivi fr. 400.- (l'aumento di fr. 500.- della tassa di giustizia per motivazione scritta

non poteva più entrare in considerazione), andavano ripartiti a carico del prevenuto e dello Stato con la sentenza sulla fissazione della pena. Orbene, considerato che il prevenuto è stato assolto dalla seconda imputazione (contravvenzione alla legge federale concernente il domicilio la dimora degli stranieri, art. 23 cpv. 4 LDDS), con conseguente riduzione della pena prospettata nel decreto di accusa, la somma di fr. 400.- di cui al dispositivo n. 3 della sentenza impugnata (corrispondente, ora, alla tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese giudiziarie di fr. 200.-, come nel primo giudizio), va addebitata per metà al prevenuto e allo Stato per il rimanente. Entro questi limiti, il ricorso va pertanto accolto. Per quanto riguarda invece le ripetibili di prima sede (quantificate nel primo processo in fr. 500.-) esse vanno proporzionalmente ridotte, per tenere conto della condanna di cui al dispositivo n. 1. A questo titolo lo Stato verserà pertanto a RI 1 (assistito anche nel secondo processo dal suo legale) ripetibili ridotte, ovvero fr. 300.- (art. 9 cpv. 6 CPP).

## **E. 9**

Gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (le cui doglianze sono state in buona parte dichiarate inammissibili) in ragione di due terzi, mentre che per il rimanente sono posti a carico dello Stato (art. 15 CCP). Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che: - in riforma del dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, RI 1 è condannato alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta) cadauna, per un totale di fr. 2'400.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni; - in riforma del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, gli oneri processuali per complessivi fr. 400.- sono posti per metà a carico di RI 1 e per il rimanente a carico dello Stato, che rifonderà a RI 1 fr. 300.- per ripetibili ridotte. Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata. 2. Gli oneri processuali relativi al presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 550.- b) spese fr. 50.- fr. 600.- sono posti a carico del ricorrente in ragione di ½ e per il resto a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 300.- per ripetibili. 3. Intimazione a: " P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.